



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 17 DEL 27/03/2023

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini potabili ed alimentari dell'acqua erogata nella frazione di San Pantaleo - Olbia;

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa da parte dell' A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Olbia in data 23.03.2023, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 36618 del 24.03.2023, con la quale si evidenzia che dalla comunicazione pervenuta dall'A.R.P.A.S. di Sassari (rapporto prova N° 23SS00773), vi è un superamento dei valori di **Torbidità (valore rilevato: 13 NTU)** previsti dal D.Lgs 31/01 **delle acque nel punto di consegna della rete presso l'utenza SSR4724 – N. CONT – via Zara Vicolo B – Fraz. San Pantaleo - Olbia;**

CONSIDERATO altresì che dalla nota trasmessa, si evince che l'acqua prelevata non è idonea **per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale.** (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella Frazione di San Pantaleo della città di Olbia, in quanto la stessa non è **idonea per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio**

Ordinanza del Sindaco N. 17 del 27/03/2023

Pagina 1 di 2

alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 17 DEL 27/03/2023

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini potabili ed alimentari dell'acqua erogata nella frazione di San Pantaleo - Olbia;

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa da parte dell' A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Olbia in data 23.03.2023, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 36618 del 24.03.2023, con la quale si evidenzia che dalla comunicazione pervenuta dall'A.R.P.A.S. di Sassari (rapporto prova N° 23SS00773), vi è un superamento dei valori di **Torbidità (valore rilevato: 13 NTU)** previsti dal D.Lgs 31/01 **delle acque nel punto di consegna della rete presso l'utenza SSR4724 – N. CONT – via Zara Vicolo B – Fraz. San Pantaleo - Olbia;**

CONSIDERATO altresì che dalla nota trasmessa, si evince che l'acqua prelevata non è idonea **idonee per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale.** (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nel quartiere Istickadeddu nella città di Olbia, in quanto la stessa non è **idonea per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta) e lavaggio**

Ordinanza del Sindaco N. 17 del 27/03/2023

Pagina 1 di 2

alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

**IL SINDACO
Settimo Nizzi**

Atto

firmato

digitalmente

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 dalle seguenti persone:

Settimo Nizzi in data 27/03/2023